

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Intervento "POR FESR Sardegna 2014/2020-Asse Prioritario IV" Energia sostenibile e Qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Attuazione D.G.R. n.46/7 del 10.08.2016. Interventi di Efficientamento Energetico negli edifici Pubblici e di Realizzazione di Micro Reti nelle Strutture Pubbliche nella Regione Sardegna.

Interventi di Efficientamento Energetico negli edifici Pubblici e di realizzazione di Micro Reti nelle Strutture della Via Torino e dell'edificio Municipale.

CUP. E27J18000100001\_ (Sub-Azione 4.1.1 c); CUP\_ E27J18000110001 (Sub-Azione 4.3.1 c).

Manifestazione di Interesse Affidamento Incarico di Progettazione di Fattibilità e Definitiva. Richiesta di Offerta.

CIG. 7814406BD2

Scadenza 11.03.2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata su piattaforma Sardegna CAT, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'art. 6 dell'avviso si richiede:

- N. 1 ingegnere esperto nella progettazione di interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti;
- N. 1 architetto
- N. 1 ingegnere strutturista

Si segnala la criticità nella richiesta specifica di ing. strutturista.

Come è noto, l'abilitazione al servizio di cui all'oggetto è data dall'iscrizione all'albo di appartenenza che, nell'ambito ingegneristico, si suddivide nei tre settori: Civile/Ambientale, Industriale ed Informatico con le specifiche di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 328/2011. I laureati secondo i vecchi ordinamenti potevano iscriversi a tutti e tre i settori. Ad oggi dunque accade sovente che un laureato in ingegneria civile, non specificatamente strutturista, laureatosi appunto prima dell'entrata in vigore del suddetto D.P.R. 328/2011, sia attualmente iscritto al settore civile/ambientale, e abbia in questi anni eseguito servizi attinenti tale campo e abbia dunque acquisito le conoscenze e i requisiti necessari a svolgere il servizio da Voi posto a base di gara.

Ebbene, la richiesta di laurea specialistica in ingegneria strutturale si configura come una indebita restrizione da parte dell'Amministrazione, in quanto, come già detto, l'abilitazione all'esercizio della professione nelle materie oggetto dello specifico servizio è garantita in primo luogo dall'iscrizione allo specifico settore dell'albo professionale di appartenenza e, in secondo luogo, dai servizi svolti nell'ultimo decennio per gli importi da Voi richiesti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione, non solo onde evitare di generare una forte limitazione del favor participationis ma anche con lo scopo di individuare il miglior candidato in un'ampia rosa di concorrenti, si chiede a codesto spett. le Ente di eliminare la dicitura "ingegnere strutturista" tramutandola in "esperto in strutture".

2. All'art. 11 lettera c) punto 2, l'avviso prevede, tra i requisiti di partecipazione:

*"avere svolto direttamente e sottoscritto quale progettista, nell'ultimo quinquennio, almeno un progetto nelle fasi preliminare e definitivo (o di fattibilità tecnica e definitivo) relativo ad*

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

*interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti, regolarmente approvato dalla committenza, ricomprendente un importo delle prestazioni complessiva non inferiore alla base d'asta di almeno euro 97.527,13 così suddiviso secondo le categorie oggetto dell'incarico"*

Anzitutto si fa presente che la valutazione dei servizi resi, secondo la normativa passata e vigente, viene condotta sulla base dell'avenuto "espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie" (rif. Par. IV punto 2.2.2.1 delle L.G. n. 1 ANAC).

Pertanto, trattandosi di servizi di ingegneria ed architettura, l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve essere declinato sulla scorta delle L.G. n.1 dell'ANAC specifiche per i suddetti servizi. Tali linee guida, nell'esplicitare i requisiti da richiedere agli operatori economici per la dimostrazione delle proprie capacità, riprendono di fatto quanto già previsto dall'abrogato art. 263 comma 1 lett. b) del d.P.R. 207/2010 che valutava i requisiti in funzione dell'importo dei LAVORI per i quali quei servizi venivano resi e non in funzione degli importi degli onorari.

In secondo luogo si sottolinea che la differenziazione delle fasi della progettazione per la dimostrazione dei requisiti è stata ampiamente superata dalla normativa attuale.

A tal proposito vale la pena ricordare che per i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) previsti dalle Linee Guida n. 1 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 (par. IV punto 2.2.2.2 e seguenti) "(...) le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il "Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione". Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

E ancora il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/12/2017 sottolinea che "la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento".

Alla luce di quanto affermato si ritiene pertanto che, poiché fortemente lesiva del favor participationis, la richiesta di cui all'art. 11 lettera c) punto 2 dell'avviso debba essere espunta.

3. Per ciò che concerne i requisiti richiesti all'art. 11 lettera c) punto 3 e 5, si ritiene che questi siano comunque sovrabbondanti per i motivi di seguito espressi:

- Per ciò che concerne la copertura assicurativa le Linee Guida n. 1 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, affermano, al par. IV punto 2.2.2.1, che "Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).

Posto che il progettista è già obbligato per legge ad avere una polizza RC professionale per i rischi derivanti dall'attività svolta, nel caso in specie l'amministrazione avrebbe dovuto inserire la richiesta di adeguata copertura assicurativa, come alternativa alla richiesta di fatturato e non in aggiunta.

4. Per ciò che concerne la durata della pubblicazione e dunque la tempistica assegnata per il ricevimento delle domande, si rileva come i **10 giorni assegnati** (dal 01 marzo, in quanto l'avviso è stato approvato con Determina del Settore Opere Pubbliche, Ambiente n. 11/OP, al 11 marzo, data di scadenza per la presentazione) risultino inferiori al minimo previsto dalla normativa vigente. Infatti, al punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 si legge: "La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. (...) La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, **per un periodo minimo identificabile in quindici giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni." Poiché l'avviso in oggetto non fa

## CENTRO STUDI OIC COMMISSIONE BANDI

menzione alcuna al carattere d'urgenza, si ritiene che l'Amministrazione debba assegnare un periodo non inferiore a 15 gg per il ricevimento delle manifestazioni di interesse.

### Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le dovute modifiche all'avviso.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.